



Titolo

Comunicazione degli atti - art. 53, comma 1, CGS – comunicazione a mezzo pec – effetto - equivalente e sostitutivo della raccomandata ar

Descrizione

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva (Modalità di comunicazione degli atti) “Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.”. Con tale norma - in modo commendevole – il Legislatore federale ha prescelto la posta elettronica certificata come strumento unico dedicato alle comunicazioni degli atti previsti dal Codice, con valore legale equivalente – e sostitutivo - a quello di una raccomandata inviata per il tramite del servizio postale con avviso di ricevimento. La Corte di Cassazione (ord. n. 31045/2021) ha precisato, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica e che la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna rappresentano prove legali (ord. n. 7083/2022), atteso che la PEC permette non solo di rendere opponibile a terzi l'invio del messaggio e la sua data, ma anche di certificare il contenuto dei messaggi trasmessi e gli allegati.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 19/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 53, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0019 CFA del 31 agosto 2022 (Sig. BEQJA Fatmir-S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale)